



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Il Direttore generale per la promozione del sistema Paese

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito "Decreto legislativo"), e in particolare l'articolo 31, commi 2 e 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, Regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88, Regolamento recanti norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI i decreti interministeriali MAE-MIUR nn. 4269 e 4270 del 2010 e n. 4460 del 2012, che definiscono i piani degli studi delle scuole italiane all'estero secondarie di II grado;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del n. 1202/1615 del 4 settembre 2017, adottato ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo (di seguito "Decreto ministeriale");

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

SENTITO il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

DECRETA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua gli insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano che nelle scuole statali all'estero possono essere affidati a personale docente con contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge locale, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, del Decreto legislativo, nonché i criteri e le procedure di selezione e assunzione di detto personale.

Art. 2 – Insegnamenti affidabili a docenti a contratto locale

1. Le scuole statali all'estero sono autorizzate ad affidare a personale docente con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale gli insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano indicati nell'allegato.

2. Le scuole statali all'estero sono autorizzate a stipulare contratti a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica e per insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano che prevedono un numero di ore di insegnamento inferiore a quello previsto per la costituzione di una cattedra, che non possono essere affidati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo e in presenza di esigenze eccedenti i limiti temporali indicati dall'articolo 33, comma 2 del medesimo decreto. In tale caso, il contratto è stipulato per il numero di ore strettamente necessario, conformemente agli articoli 3 e 4.

Art. 3 – Criteri e procedure di selezione

1. Si applicano gli articoli da 2 a 11 del Decreto ministeriale.

2. Il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del Decreto ministeriale è valutato se per il conseguimento del titolo di studio ivi previsto sono state sostenute prove o conseguiti crediti formativi nelle discipline previste per la corrispondente classe di concorso dell'ordinamento italiano.

3. La conoscenza della lingua italiana, ad un livello non inferiore a C2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, è certificata dal conseguimento in Italia del titolo di studio necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata oppure da certificazione rilasciata da un ente certificatore aderente alla convenzione CLIQ (Certificazione lingua italiana di qualità) o da altra certificazione riconosciuta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presente comma non si applica ai docenti di lingue straniere, di cui è previsto l'insegnamento anche nell'ordinamento scolastico locale.

4. Ai titoli valutati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale, si aggiungono i seguenti:

a) master di primo e secondo livello, indirizzati all'acquisizione di competenze in didattica dell'italiano come seconda lingua o come lingua straniera;

b) certificazione di glottodidattica di secondo livello, rilasciata dall'Università per Stranieri di Perugia (DILS-PG II Livello) o dall'Università di Siena (DITALS di II Livello) o dall'Università Ca' Foscari di Venezia (CEDILS).

5. Ai titoli valutati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale, si aggiunge il seguente:

a) possesso dell'abilitazione per la classe di concorso A23 "Lingua italiana per i discenti di lingua straniera": punti 4.

6. Per l'insegnamento della religione cattolica, il docente è individuato dall'ordinario diocesano competente per la località dove ha sede la scuola.

Art. 4 – Disposizioni transitorie e finali

1. Si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 22 del Decreto ministeriale. Ai fini del presente decreto, ai procedimenti selettivi di cui all'articolo 22, comma 1, del Decreto ministeriale, che si concludono entro il 16 aprile 2018, può partecipare il personale che abbia prestato servizio senza demerito per almeno 180 giorni in ciascuno degli anni scolastici 2015/16 e 2016/17.

2. L'articolo 2, comma 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

3. Per gli insegnamenti individuati con il presente decreto affidati nell'anno scolastico 2017/18 a docenti compresi nel contingente di cui all'articolo 18 del Decreto legislativo, i contratti regolati dal presente decreto possono essere stipulati dall'anno scolastico successivo alla cessazione dal servizio nella scuola interessata da parte di ciascuno dei predetti docenti.

4. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 8 gennaio 2018

Il Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese
Min. Plen. Vincenzo De Luca

Allegato
Insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento scolastico italiano affidabili a docenti a contratto locale

- a) *“Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo” di Addis Abeba:*
1) per la scuola secondaria di I grado: “Inglese”;
2) per la scuola secondaria di II grado (Liceo scienze umane, opzione economico-sociale; Istituto tecnico Amministrazione Finanza e Marketing; Istituto tecnico Costruzioni ambiente e territorio): “Lingua e cultura inglese”, “Lingua inglese”, “Matematica e Fisica”, “Scienze motorie e sportive”.
- b) *“Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo” di Asmara:*
1) scuola secondaria di I grado: “Tecnologia”, “Inglese”, “Arte e immagine”, “Musica” e “Educazione fisica”;
2) scuola secondaria di II grado (Liceo scientifico, opzione scienze applicate; Istituto tecnico Amministrazione finanza e marketing; Istituto tecnico Costruzioni ambiente e territorio): “Lingua e cultura inglese”, “Lingua inglese”, “Matematica” (Istituti Tecnici), “Fisica” (Istituti Tecnici), “Scienze motorie e sportive”.
- c) *“Istituto Italiano Statale Comprensivo di scuola elementare media e superiore” di Atene:*
1) per la scuola secondaria di I grado: “Matematica” e “Scienze”.
- d) *“Istituto Italiano Statale Comprensivo di scuola elementare e secondaria di I e II grado” di Barcellona:*
1) per la scuola secondaria di I grado: “Matematica”, “Scienze” e “Inglese”;
2) per la scuola secondaria di II grado, Liceo Scientifico: “Lingua e cultura inglese”.
- e) *“Istituti Medi Italiani” di Istanbul:*
1) per la scuola secondaria di II grado (Liceo scientifico): “Lingua e cultura inglese”, “Scienze motorie e sportive”.
- f) *“Istituto Comprensivo Statale” di Madrid:*
1) per la scuola secondaria di I grado: “Matematica”, “Scienze”, “Tecnologia”, “Inglese”, “Arte e immagine”, “Musica” e “Educazione fisica”;
2) per la scuola secondaria di II grado (Liceo Scientifico): “Lingua e cultura inglese”.
- g) *“Istituto italiano statale comprensivo di scuola elementare e secondaria di I e di II grado” di Parigi:*
1) per la scuola secondaria di I grado: “Matematica” e “Scienze”.